



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO
SERVIZIO COMMERCIO

DETERMINAZIONE N. 372 / 2023

DEL 20/10/2023

VISTE:

- la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025;
- la Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";
- la deliberazione C.C. n. 9 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- la deliberazione C.C. n. 10 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 5 del 24.03.2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

Considerato che a decorrere dal 1/1/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e s.m.i. e quindi gli effetti dell'introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria e che in particolare, con riferimento alle sanzioni amministrative al C.d.S., si dispone che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Fondo Crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata...)";

Ricordato che:

- la commissione di una violazione amministrativa costituisce la fonte dell'obbligazione pecuniaria del pagamento di una somma di denaro a carico del trasgressore accertata mediante redazione di verbale di accertamento;
- per il caso di violazioni di norme del codice della strada commesse da conducenti di veicoli non identificati il soggetto obbligato è comunque determinato dall'art. 196 del Codice della strada;

- l'importo del credito derivante dall'obbligazione pecuniaria del pagamento di una somma di denaro a carico del trasgressore o responsabile in solido ed i termini entro i quali far valere il credito sono parimenti determinati, rispettivamente dall'art. 202 del Codice della strada e dagli art. 201 e 209 del Codice della strada;

Visto l'art. 203 del vigente Codice della Strada nella parte in cui prevede che qualora il pagamento non sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale di violazione e non sia stato proposto ricorso od opposizione, il verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento;

Considerato che ai fini dell'imputazione del credito all'esercizio di competenza, questa deve essere fatta con riferimento alla data di notifica della sanzione;

Dato atto che le violazioni alle norme del Codice della strada formano oggetto di accertamento delle entrate per l'esercizio in corso;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che verrà effettuata la trasmissione e l'affidamento all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per la riscossione delle somme relative ai verbali elevati ai sensi del CDS non pagati dal 01/01/2019 al 31/12/2019, dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e dal 01/01/2021 al 31/12/2021;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** gli allegati elenchi relativi alle sanzioni pecuniarie per le violazioni del Codice della Strada per le quali non è intervenuto il pagamento entro i termini previsti dall'art. 202 dello stesso Codice, relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 per un totale di € 147.568,00;
- 2) **Di accertare** al capitolo 3020453/0 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, la somma di € 101.466,74, ottenuta decurtando dalla somma indicata al punto 1) la somma degli importi risultanti a residuo relativamente agli anni 2019-2020, come meglio specificato di seguito:

ANNO	SOMME A RUOLO	SOMME A RESIDUO	ACCERTAMENTO 2023
2019	€ 86.681,95	€ 22.188,21 (accertamento n. 50/2019)	€ 64.493,74 +
2020	€ 36.973,00	€ 0	€ 36.973,00 +

- 3) **Di attestare** che l'importo di cui sopra è comprensivo di quanto risultante dalla differenza tra le somme a residuo e quelle a ruolo relative all'anno 2021 (accertamento n. 41/2021);
- 4) **Di prevedere** la trasmissione dei relativi dati, in formato digitale, all'Agenzia delle Entrate di Varese per l'emissione dei relativi titoli esecutivi, la notifica ai debitori ed ogni altra operazione di sua competenza, finalizzata al recupero delle somme dovute, secondo la normativa citata in premessa.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 20/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)